



Studio n. 33-2017/T

## La legge sul “Dopo di noi” e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale

*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 18/05/2017*

**Lo studio in sintesi (Abstract):** *La recente legge sul “Dopo di Noi” assegna un importante ruolo agli strumenti di destinazione patrimoniale per la cura e l’assistenza di soggetti deboli. Ciò determina una forte apertura ordinamentale nella prospettiva della meritevolezza, in generale, di tali istituti giuridici e, al tempo stesso, la necessità di confrontare la fiscalità ordinaria e quella agevolata, disciplinata dalla novella, dei negozi di destinazione con finalità assistenziali. Lo studio, dunque, si compone di due parti. Nella prima, è esaminato in modo dettagliato il regime agevolativo contenuto nella n. 112/2016 con riferimento alle imposte sui trasferimenti (donazioni e successioni, registro, ipocatastali) e considerando i diversi possibili sviluppi delle vicende negoziali. Nella seconda, sono svolte considerazioni rispetto al regime ordinario applicabile ai negozi destinatori in funzione assistenziale, valorizzando il contributo sistematico ed interpretativo della struttura impositiva disegnata dalla novella legislativa, al di fuori dello stretto perimetro oggettivo e soggettivo di applicabilità.*

\*\*\*

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. Il regime fiscale della legge n. 112/2016 per i negozi di destinazione con finalità assistenziale: l’esenzione dalla imposta sulle successioni e donazioni e le vicende attributive del patrimonio residuo; 3. Il regime fiscale della legge n. 112/2016 per i negozi di destinazione con finalità assistenziale: le previsioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale; 4. L’imposizione dei negozi di destinazione con finalità assistenziale al di fuori del perimetro del “Dopo di noi”: le problematiche interpretative; 5. Il contributo sistematico della legge n. 112/2016 nella prospettiva della fiscalità ordinaria; 6. Entrata in vigore e diretta applicabilità delle disposizioni fiscali della legge n. 112/2016.

\*\*\*

### 1. Introduzione

Con la legge sul “dopo di noi” <sup>(1)</sup>, il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi.



In questa prospettiva, sono riservate disposizioni fiscali di carattere agevolativo a *trust*, vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in una chiara logica di sussidiarietà orizzontale.

Si deve inoltre considerare che la legge ha istituito un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3) <sup>(2)</sup>, per finanziare programmi di intervento realizzabili potenzialmente anche attraverso i predetti strumenti di destinazione patrimoniale.

Dal punto di vista fiscale, la portata della legge n. 112/2016 può soprattutto apprezzarsi considerando che, per la prima volta dall’ampliamento del presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, si pone una regolamentazione, sia pure di tipo prevalentemente promozionale, relativa all’applicazione di tale tributo (oltre che delle imposte di registro ed ipocatastali) ai negozi di destinazione.

Non solo, quindi, la legge n. 112/2016 assume rilievo per il contenuto agevolativo, ma altresì per il potenziale impatto sul piano interpretativo, alla luce dell’ampio dibattito che in questi anni si è progressivamente sviluppato circa l’imposizione fiscale delle fattispecie negoziali di costituzione di vincoli di destinazione.

Nel presente studio, ci soffermeremo sulle specifiche previsioni della novella in tema di imposte sui trasferimenti <sup>(3)</sup>, rinviando, per quanto attiene all’inquadramento civilistico delle fattispecie negoziali interessate, allo Studio n.3-2017/C <sup>(4)</sup>.

## **2. Il regime fiscale della legge n. 112/2016 per i negozi di destinazione con finalità assistenziale: l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni**

L’art. 6 della legge sul “dopo di noi” interviene con specifiche misure fiscali relative alle imposte di donazione e successione, di registro, ipotecaria e catastale, applicabili a *trust*, vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave (*ex art. 3, comma 3, legge 104/1992*).

Le agevolazioni sono subordinate al rispetto di talune condizioni che debbono trovare riscontro nelle clausole negoziali (oltre che, nella reale conformazione degli effetti giuridici e fattuali), ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 <sup>(5)</sup>.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, i “beni e diritti” conferiti in *trust*, gravati da vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, “sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni”.

La disciplina della esenzione fiscale nel tributo successorio e donativo si presenta in modo articolato, modulandosi in rapporto alla struttura del negozio ed ai possibili sviluppi delle vicende giuridiche.

In questo senso, lo scopo di cura e protezione della persona con disabilità è assunto quale elemento causale in grado sia di giustificare l’effetto di separazione patrimoniale, sia di connotare



le diverse posizioni soggettive.

Il legislatore della novella ha considerato questa finalità come meritevole della agevolazione, riferita ai beni e diritti sui quali è stato impresso il vincolo di destinazione <sup>(6)</sup> e che formano il patrimonio separato, indipendentemente dal legame esistente tra disponente e beneficiario disabile <sup>(7)</sup>.

Al soggetto con disabilità, si aggiunge tuttavia un ulteriore potenziale beneficiario, in relazione al fondo residuo. Infatti, l'atto istitutivo deve prevedere (ai sensi della lett. h, comma 3, dell'art. 6) le modalità di destinazione del patrimonio al momento della morte del soggetto disabile, che determina il venir meno del vincolo (lett. g).

Di fronte a tale fattispecie complessa, il legislatore non poteva garantire *tout court* l'esenzione, perché si sarebbero agevolati trasferimenti "non meritevoli" nella prospettiva della legge.

Possiamo dunque immaginare tre diversi scenari (anche di diversa rilevanza fiscale) in relazione alle vicende del patrimonio segregato e dei soggetti interessati:

a) L'ipotesi in cui il **vincolo di destinazione viene meno con la morte del soggetto disabile, non residuando alcun patrimonio**. In tale situazione, ovviamente, l'esenzione dal tributo successorio e donativo si consolida perché nessun ulteriore trasferimento si realizza.

b) L'ipotesi in cui il vincolo di destinazione viene meno con la morte del soggetto disabile ed **il patrimonio residuo è attribuito agli stessi disponenti (c.d. "retrocessione" dei beni)**.

In tale caso, può comunque dirsi che la segregazione patrimoniale abbia raggiunto il risultato che la norma intende promuovere, dato che il patrimonio è stato messo a disposizione per tutta la vita del soggetto disabile e che non si è verificato alcun effetto finale di "arricchimento" di terzi soggetti.

In tale ipotesi, il comma 4 dell'art. 6 dispone che i trasferimenti "godono delle medesime esenzioni" nel tributo successorio e donativo, con applicazione agli atti di retrocessione delle imposte di registro ed ipo-catastali in misura fissa <sup>(8)</sup>.

Alla medesima soluzione si dovrebbe giungere, a nostro avviso, qualora l'atto istitutivo preveda la devoluzione del residuo in favore di altre persone con disabilità o di *trust* e fondi speciali già istituiti (per esempio gestiti da enti del terzo settore), nel rispetto delle ulteriori condizioni legislative.

c) L'ipotesi in cui il vincolo di destinazione viene meno con la morte del soggetto disabile ed **il patrimonio residuo è attribuito a soggetti diversi dagli originari disponenti**. In questa circostanza, il trasferimento determina il venir meno delle condizioni di esenzione con conseguente assoggettamento all'imposta nella misura ordinaria, visto che si produce un effetto



finale di arricchimento che non rientra nella *ratio* della agevolazione.

Trattandosi comunque di un effetto giuridico derivante dalla medesima fonte negoziale che ha creato il vincolo di destinazione, l'apprezzamento fiscale risulta coerentemente unitario, tanto che il legislatore prevede che l'imposta si applichi sulla base del rapporto personale tra disponente originario e beneficiario finale. Soluzione che, peraltro, consente di raggiungere un risultato di minore (se non addirittura nulla) imposizione, in virtù delle franchigie e delle aliquote previste nelle ipotesi di passaggi familiari della ricchezza. Si pensi ad un *trust* istituito a favore del figlio con handicap grave e che preveda l'attribuzione del residuo all'altro figlio (non disabile). All'esenzione di cui gode la costituzione del *trust* può seguire una "tassazione zero", nel tributo successorio e donativo, qualora l'attribuzione finale al secondo figlio sia entro il limite del milione di franchigia

Il comma 5 dell'art. 6 prevede infatti che, in questo caso, "il trasferimento del patrimonio residuo ... è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ... in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo".

Mentre nel caso di retrocessione dei beni a seguito della premorienza del soggetto disabile la norma dispone espressamente l'applicazione delle imposte in misura fissa, nulla si dice qualora il trasferimento avvenga a favore di altri soggetti. In assenza di ogni specifica indicazione nell'art. 6, si deve ritenere che le imposte ipo-catastali siano dovute in misura ordinaria, trattandosi della realizzazione di un effetto "finale" e definitivo preordinato negozialmente.

### **3. Il regime fiscale della legge n. 112/2016 per i negozi di destinazione con finalità assistenziale: le previsioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale**

Il sesto comma dell'art. 6 prevede l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai "trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione".

Si possono immaginare due possibili ambiti di rilevanza di tale disposizione.

In primo luogo, la norma si riferisce senz'altro al momento di costituzione del vincolo, in cui i beni ed i diritti oggetto della destinazione sono trasferiti dal disponente al soggetto gestore (in esenzione nel tributo successorio e donativo), andando quindi a completare il quadro agevolativo attraverso l'esclusione dell'imposizione proporzionale per l'(eventuale) effetto traslativo iniziale<sup>(9)</sup>.

In base a tale lettura, non sarebbero considerate dalla norma le ipotesi di costituzione di vincolo che non determinano effetti traslativi, in relazione alle quali, tuttavia, l'imposizione fissa è stata in generale riconosciuta, nelle imposte ipo-catastali e nel tributo di registro, dalla stessa Agenzia delle Entrate<sup>(10)</sup>.

In secondo luogo, sembra possibile sostenere anche un ulteriore e più generale ambito di rilevanza del comma sesto, con riferimento alle fattispecie di trasferimento oneroso di beni e diritti successive alla costituzione del patrimonio separato.



Nonostante il dato letterale non certamente limpido, la disposizione potrebbe riguardare *anche* gli acquisti (onerosi e non) effettuati dal soggetto gestore che, dunque, sarebbero assoggettati alle sole imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale, quale ulteriore misura di agevolazione fiscale <sup>(11)</sup>.

Simile approdo interpretativo non è per nulla sicuro, allo stato della interpretazione, tuttavia in questo senso depone la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che presuppone la riferibilità della norma ai trasferimenti onerosi, nel momento in cui stima il risparmio fiscale derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota ordinaria del 9% per l'imposta di registro <sup>(12)</sup>.

#### **4. L'imposizione dei negozi di destinazione con finalità assistenziale nelle imposte sui trasferimenti al di fuori del perimetro del "dopo di noi": le problematiche interpretative**

L'esame della struttura agevolativa del regime fiscale delineato dalla legge n. 112/2016 richiede di essere completato, anche per individuarne il reale impatto, valutando il sistema di tassazione "ordinaria" dei negozi di destinazione patrimoniale in funzione assistenziale.

Anche perché, tutto sommato, il perimetro applicativo della legge n. 112/2016 non risulta troppo ampio, non tanto per le condizioni poste alla redazione degli atti, quanto per l'ambito soggettivo dei beneficiari, limitato ai portatori di handicap certificati come gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 5/2/1992.

Il che determina un rilevante spazio per forme di separazione e destinazione patrimoniale del tutto analoghe a quelle disciplinate dalla novella, ma a favore di *altri* soggetti deboli <sup>(13)</sup>.

La difficoltà a delineare un quadro coerente e certo di imposizione ordinaria, per simili fattispecie negoziali (al di fuori delle agevolazioni del "dopo di noi") deriva da una serie di considerazioni.

In primo luogo, perché la prassi amministrativa (ma neppure la giurisprudenza) ha fino ad ora definito in modo chiaro una imposizione omogenea per i diversi strumenti considerati: *trust*, vincoli *ex* 2645 *ter* c.c., contratti di affidamento fiduciario.

Come è noto, secondo l'attuale interpretazione dell'Agenzia delle Entrate <sup>(14)</sup>, il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni sarebbe realizzato dalla costituzione di vincoli di destinazione di tipo traslativo, con tendenziale irrilevanza dei vincoli privi di tali effetti <sup>(15)</sup>.

A fronte di tale impostazione, che tende a dare rilievo all'iniziale atto di trasferimento del patrimonio con contestuale costituzione del vincolo di destinazione, l'Agenzia giunge però a soluzioni interpretative non del tutto coerenti nelle diverse ipotesi.

Con riferimento ai *trust*, si considera l'unitarietà della complessiva fattispecie, affermando un solo momento impositivo (che l'Agenzia individua nel trasferimento dal disponente al *trustee*) ed apprezzando il rapporto personale tra il disponente ed il beneficiario finale ai fini della determinazione del tributo, in particolare per applicazione di franchigie ed aliquote *ex* art. 2,



commi 49 e 49 *bis*, d.l. 262/2006.

Per le altre ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, l'Amministrazione finanziaria si è però espressa nel senso di voler considerare autonomamente i diversi trasferimenti <sup>(16)</sup>, sostenendo la rilevanza del rapporto tra disponente e destinatario della attribuzione iniziale, con ulteriore imposizione delle successive attribuzioni <sup>(17)</sup>.

In secondo luogo, proprio seguendo la tesi dell'Agenzia sulla tassazione dei *trust* nel tributo successorio (peraltro fortemente criticata da quanti ritengono che il momento impositivo si realizzi solo nel momento delle attribuzioni finali e non della segregazione iniziale) <sup>(18)</sup>, potrebbe risultare non agevole l'inquadramento della specifica tipologia dei negozi di destinazione con finalità assistenziale.

In tali negozi, infatti, a fronte di una unitaria destinazione del patrimonio alle finalità di assistenza e cura di un soggetto, si ha una pluralità di situazioni beneficiarie che, benché definite nell'atto istitutivo, si realizzano con modalità, tempi e contenuti tra loro differenti.

In particolare, il soggetto debole si presenta quale titolare di un diritto a ricevere le prestazioni previste nel negozio istitutivo. Non si tratta, però, di un diritto soggettivo alla distribuzione del fondo, perché lo scopo del vincolo non è quello della protezione patrimoniale in funzione di un passaggio generazionale di ricchezza, ma di far sì che il patrimonio sia utilizzato dal gestore per far fronte alle esigenze di vita del soggetto, nei modi e nei limiti previsti dall'atto istitutivo.

Tanto che si potrebbe essere tentati di affermare che il soggetto debole non beneficia di un incremento patrimoniale e quindi di un arricchimento in senso proprio. Con la conseguenza che si verserebbe in una ipotesi di vincolo di destinazione senza beneficiario (almeno fiscalmente), alla stregua di un *trust* di scopo <sup>(19)</sup>.

Tale conclusione non risulterebbe tuttavia proponibile, dato che il patrimonio separato, a seguito della costituzione del vincolo, viene comunque posto nella disponibilità del soggetto disabile, che può goderne nei modi specificati dall'atto istitutivo. Tanto che lo stesso diviene titolare di una "pretesa inquadrabile nei diritti di credito, pur se non è da escludere che tale pretesa possa riguardare anche comportamenti materiali da parte del gestore e del controllore finalizzati a realizzare il programma destinatorio" <sup>(20)</sup>.

Il che determinerebbe comunque, anche nella logica impositiva fatta propria dalla prassi amministrativa, la possibilità di usufruire delle aliquote più tenui e delle alte franchigie in caso di rapporto familiare stretto, oltre che della franchigia di 1,5 milioni di Euro prevista dall'art. 2, comma 49 *bis*, d.l. 262/2006, qualora il beneficiario dei trasferimenti sia una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

## **5. Il contributo sistematico della legge n. 112/2016 nella prospettiva della fiscalità ordinaria**



In relazione alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, occorre notare come il modello impositivo contenuto nell'art. 6 della legge n. 112/2016 possa rivestire anche un importante ruolo interpretativo di carattere generale <sup>(21)</sup>.

Per un verso, per l'equiparazione, almeno in termini fiscali, operata tra le diverse tipologie negoziali di *trust*, atti di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* e contratti di affidamento fiduciario.

Il quadro degli strumenti negoziali considerati dalla novella legislativa si compone di istituti che sono valutati dal legislatore come strutturalmente omogenei, perché in grado di determinare forme di separazione patrimoniale su cui sono impressi vincoli di destinazione e di generare rapporti *lato sensu* di tipo fiduciario per la realizzazione dello scopo in funzione dei quali il vincolo medesimo è stato costituito <sup>(22)</sup>.

Omogeneità ed equiparazione che consente di avvalorare l'idea di un omogeneo regime impositivo, anche di carattere ordinario e dunque al di là dei confini della legge, basato sull'unitario rilievo fiscale dei complessivi effetti giuridici derivanti dal vincolo destinatorio e del rapporto tra il soggetto che costituisce il vincolo e quello che beneficia della attribuzione della ricchezza.

Inoltre, è opportuno considerare come la legge n. 112/2016 non lasci spazio alcuno alla tesi dell'esistenza di un autonomo tributo sulla "costituzione di vincoli di destinazione", che si applicherebbe in ogni ipotesi di separazione patrimoniale, indipendentemente da un arricchimento di un soggetto determinato <sup>(23)</sup>.

Non solo l'art. 6 della legge non fa alcun riferimento al tributo di cui la Corte di Cassazione ha postulato negli ultimi anni l'esistenza, ma neppure si riconosce rilevanza in sé all'atto di destinazione patrimoniale, ai fini della imposta sulle successioni e donazioni, visto che, per un verso, l'esenzione è riferita complessivamente al patrimonio segregato e, per l'altro, la tassazione è comunque ancorata ad un arricchimento patrimoniale di un determinato soggetto.

Il fatto che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 21614/2016) abbia espressamente superato la tesi della "imposta sul vincolo" non può che ulteriormente avvalorare le considerazioni fin qui svolte e la valenza anche sistematica ed interpretativa della legge n. 112/2016.

In termini generali, è da sottolineare come il legislatore della novella abbia riconosciuto che una finalità corrispondente a valori di rango primario possa essere pienamente realizzata attraverso fattispecie privatistiche di destinazione e separazione patrimoniale. Il che appare del tutto incompatibile con quella visione "di sfavore nei confronti dei vincoli di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale" <sup>(24)</sup>, che è alla base di talune letture giurisprudenziali proposte negli ultimi anni.

Con riferimento, infine, alle imposte ipotecaria e catastale, è da notare come le previsioni della legge 112/2016 consolidino l'impostazione giurisprudenziale di merito <sup>(25)</sup>, ed oggi anche di legittimità <sup>(26)</sup>, secondo cui solo il trasferimento "finale" e "definitivo" sarebbe idoneo ad integrare



il presupposto dell'imposizione proporzionale, mentre l'atto dispositivo di attuazione del negozio di destinazione non determinerebbe un trasferimento di ricchezza rivelatore della capacità contributiva oggetto del tributo proporzionale.

È quindi possibile auspicare un definitivo superamento della prassi degli uffici fiscali di legare l'imposizione proporzionale, nei tributi in esame, ad ogni mutamento della titolarità giuridica del bene immobile ed anche a quello iniziale, avente carattere di mera dotazione patrimoniale<sup>(27)</sup>.

#### **6. Entrata in vigore e diretta applicabilità delle disposizioni fiscali della legge n. 112/2016**

L'art. 6, comma 10, della legge n. 112/2016 prevede l'applicazione delle diverse misure a decorrere dal 1/1/2017<sup>(28)</sup>.

Al tempo stesso, però, il comma 11 del medesimo articolo rinvia, per "le modalità di attuazione del presente articolo", ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

A differenza del decreto previsto dall'art. 3, comma 2, relativo al Fondo per l'assistenza, il decreto di cui al comma 11 non è mai stato emanato; il che ha generato parecchie incertezze rispetto alla immediata operatività delle norme fiscali, anche se la dottrina ha rilevato come si trattasse di disposizioni del tutto "autosufficienti" ed applicabili "con le decorrenze previste", indipendentemente dalla adozione dei provvedimenti attuativi.<sup>(29)</sup>

Tale ultima soluzione è stata recentemente confermata dalla risposta fornita dal Sottosegretario Luigi Bobba in sede di interrogazione parlamentare (n. 5-10627 - Camera dei Deputati), in cui si precisa che, "con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale e di bollo", per cui "il comma 10 del citato articolo 6 stabilisce la decorrenza delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2017", "sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative."

*Thomas Tassani*

- 
- 1) Legge n. 112 del 22/6/2016, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
  - 2) Il Decreto Ministeriale del 23/11/2016 (in G.U. n. 45 del 23/2/2017) ha definito le modalità di utilizzo del Fondo (di 90 milioni complessivi per il primo anno), ripartendolo tra le diverse Regioni.
  - 3) Non verranno considerate invece le altre previsioni dell'art. 6 della legge 112/2016 in materia di imposta di bollo (esenzione per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati), imposte sui redditi (maggiore detraibilità delle erogazioni liberali



effettuate da privati) ed IMU (possibili agevolazioni che i Comuni possono introdurre). Per completezza, si ricorda che l'art. 5 della legge incrementa la detraibilità per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Su tali misure agevolative, si rinvia a M. SNICHELOTTO, *Il "Dopo di noi": agevolazioni fiscali*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, 584 ss.; G. SEPIO, *Il "dopo di noi" e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave*, in *Il fisco*, 2016, 2735; A. TOMASSINI - A. LONGO, *Condizioni civilistiche e agevolazioni tributarie della legge sul "dopo di noi": aspetti problematici*, in *Corr.trib.*, 2016, 2838 ss.

- 4) "La legge sul Dopo di Noi: impressioni, proposte", approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 15/3/2017, est. D. Muritano.
- 5) L'art. 6, comma 2, prevede che i negozi abbiano finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave e che tale finalità sia espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. Inoltre, ai sensi del terzo comma, è necessario che il negozio, formato per atto pubblico identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; identifichi gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave; indichi le attività assistenziali necessarie, individui chiaramente e specificamente gli obblighi del soggetto gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, oltre agli obblighi ed alle modalità di rendicontazione; individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del gestore che deve essere individuabile per tutta la durata del negozio; preveda che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità assistenziali dichiarate; stabilisca il termine finale della durata del trust o del fondo speciale o del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilisca la destinazione del patrimonio residuo. Sul punto, si rinvia anche alle osservazioni contenute nello STUDIO n. 3/2017/C, cit.
- 6) Il primo comma dell'art. 6 prevede che i beni ed i diritti "conferiti in trust", "gravati da vincoli di destinazione" ex art. 2645 ter c.c. e "destinati a fondi speciali" da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Dato il funzionamento e la *ratio* della esenzione, si ritiene che l'agevolazione si applichi anche agli apporti successivi ai fondi destinati, già istituiti a favore di un determinato soggetto disabile, purché siano rispettate le condizioni di legge.
- 7) Nell'indicare le finalità della legge, l'art. 1, comma 2, precisa che la stessa disciplina "misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave" ... "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale", nonché "in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori". Il riferimento al rapporto genitori-figli potrebbe far pensare che le agevolazioni si riferiscano solo ai vincoli di destinazione costituiti dai primi a favore dei secondi, nella prospettiva del "dopo di noi". Così però non è. Per un verso, perché le stesse finalità della legge fanno riferimento ad ipotesi in cui i genitori non sono in vita o non sono in grado di fornire adeguato sostegno; per l'altro, perché sia il comma 3 del medesimo art. 1, sia l'art. 6 non contengono alcuna limitazione di ordine soggettivo, relativa al rapporto tra disponente e beneficiario disabile. In base ad una interpretazione letterale e sistematica, si deve quindi concludere nel senso di ritenere agevolabili i vincoli di destinazione da chiunque istituiti, purché a favore di soggetti con grave disabilità. Non solo, ma pare anche possibile ipotizzare l'applicazione del beneficio fiscale anche a negozi di destinazione istituiti a favore di una pluralità di soggetti deboli, sussistendo gli ulteriori requisiti. Sulla ipotesi del vincolo di destinazione istituito dallo stesso soggetto debole in relazione al proprio patrimonio ed a favore di sé stesso, si rinvia allo STUDIO n.3-2017/C, cit.
- 8) Secondo G. SEPIO, *op.cit.*, 2738, il tributo successorio "di fatto, viene "congelato" fino al momento in cui viene meno il bisogno di assistenza e cura della persona disabile, ovvero con la morte di quest'ultimo".
- 9) Si ritiene che la disposizione sia applicabile anche all'apporto patrimoniale che si realizza successivamente alla costituzione del patrimonio destinato. Tale trasferimento gratuito sarebbe da considerare quale negozio dispositivo di attuazione del vincolo di destinazione e, come tale, si dovrebbe anche applicare la esenzione di cui al comma 1 dell'art. 6, sussistendo le ulteriori condizioni.
- 10) Circ. 3/E/2008, cit., par. 5.3 e par. 6. Sul tema, si rinvia a S.CANNIZZARO - T.TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio del CNN, n. 58/2010 del 21/1/2011, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it).
- 11) Sul punto, anche F. GALLIO, *La legge "dopo di noi" codifica il trust e uno strumento alternativo: l'affidamento fiduciario*, in *Il fisco*, 2016, 2839.
- 12) Relazione del 15/4/2016. Rileva l'Agenzia delle Entrate nella memoria presentata in sede di audizione in Commissione Lavoro del Senato: "si rammenta che per i trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili a favore di trust le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, in assenza di previsioni agevolative, in misura proporzionale nella misura rispettivamente del 2 e del 1 per cento. Diversamente, per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna. In applicazione della previsione recata dal comma 4 dell'articolo 6 in commento, dunque, sia i trasferimenti a



favore del *trust* effettuati a titolo gratuito che quelli effettuati a titolo oneroso sconterebbero l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna."

- 13) Si pensi a vincoli di destinazione istituiti a favore di soggetti deboli quali anziani, persone con handicap non gravi o in condizioni di disagio sociale.
- 14) CIRC. AG. ENT., n. 48/E del 6/8/2007; CIRC. AG. ENT., n. 3/E del 22/1/2008.
- 15) Che sconterebbero l'imposta in misura fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 11, Tariffa, parte prima, D.p.r. 131/1986 (Circ. n. 3/E/2008, cit., par. 5.3.). Sul tema, si rinvia a S. CANNIZZARO - T. TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio del CNN, n. 58/2010 del 21/1/2011, in [www.notariato.it](http://www.notariato.it).
- 16) Circ. n. 3/E/2008, cit., par. 5.2, in cui si legge: "qualora l'atto costitutivo del vincolo comporti anche il trasferimento della proprietà del bene, l'aliquota d'imposta applicabile si determina con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione"; "nell'ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione del vincolo debba essere successivamente ritrasferito a terzi si verificherà che... il secondo trasferimento, in base alla sua natura giuridica, sarà anch'esso assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ovvero all'imposta di registro". Occorre probabilmente ridimensionare simile impostazione teorica, dato che l'Agenzia aveva come principale riferimento il fondo patrimoniale e non, invece, ipotesi negoziali complesse in cui la segregazione (ed il trasferimento) iniziale è funzionale a successivi trasferimenti di ricchezza. Tuttavia, stante simile orientamento, rimane un serio problema sul piano soprattutto applicativo circa il regime (ordinario) da applicare ai negozi destinatori diversi dal *trust*. Sul tema, D. MURITANO - A. PISCHETOLA, *Problematiche fiscali in materia di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., 287 ss.
- 17) Si segnala l'innovativa, ma isolata, interpretazione della Direzione Regionale Liguria, Agenzia Entrate, nella risposta all'interpello n. 903-31/2011 (in *Trusts*, 2011, 75), che equipara i contratti di affidamento fiduciario ai *trust*, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, valorizzando gli analoghi effetti segregativi e fiduciari.
- 18) Sul tema, S. CANNIZZARO - T. TASSANI, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette e, in relazione alle ultime pronunce della Corte di Cassazione*, T. TASSANI, *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 1/2017.
- 19) Il che dovrebbe comportare una tassazione estremamente elevata visto che, secondo l'Agenzia delle Entrate, in questi casi l'imposizione avverrebbe con l'aliquota maggiore e senza alcuna franchigia.
- 20) STUDIO n. 3-2017/C, cit., pag. 24-5.
- 21) Si potrebbe eccepire che la legge n. 112/2016, in quanto avente una finalità promozionale ed essendo basata su disposizioni di agevolazione fiscale, non potrebbe essere utilizzata in termini interpretativi al di fuori degli specifici ambiti. Tuttavia, se questo è vero per quanto attiene gli specifici effetti agevolativi, si deve rilevare, allo stesso tempo, come anche dalle norme di agevolazione sia possibile trarre spunti di carattere sistematico, soprattutto se si riconosce che l'agevolazione fiscale non è uno "spazio vuoto del diritto", potendo esprimere anche principi ed assetti del sistema. Da tempo, peraltro, la dottrina ha abbandonato l'idea della portata solo eccezionale di tale istituto, riconoscendone anche una valenza sul piano interpretativo.
- 22) La valutazione di equivalenza degli effetti dei diversi negozi, che è alla base della disciplina sul "dopo di noi", può anche rappresentare un importante contributo al dibattito teorico rispetto alla possibilità di costruire una categoria unitaria, dal punto di vista civilistico e/o fiscale, dei negozi di destinazione. Su questi temi, M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, Laterza, 1996, 97 ss.; P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, Cedam, 2003, 120 ss.; A. FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo*, Milano, Giuffrè, 2003, 296 ss.
- 23) La tesi della sussistenza di una autonoma imposta sui vincoli di destinazione è stata esposta dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482 e nelle ordinanze del 4 febbraio 2015, nn. 3735/3737/3886. Nell'ultima sentenza n. 21614/2016, la Corte ha tuttavia espressamente "rinnegato" simile impostazione. Si rinvia a STUDIO n. 132-2015/T, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, approvato dal CNN 1-2/10/2015, est. T. Tassani; T. TASSANI, *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*, cit.
- 24) CORTE CASS., sentenza n. 4482/2016, cit.
- 25) Sulla rassegna della giurisprudenza di merito degli ultimi anni, si rinvia a S. INFANTINO, *I trust davanti ai giudici tributari*, in *Trusts*, 2015, 129 ss.; N. DE RENZIS SONNINO, *L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi*, in *Trust.*, 2009, 507 ss.
- 26) CORTE CASS., sent. n. 21614/2016, commentata da T. Tassani; T. TASSANI, *Trust e imposte sui trasferimenti: il "nuovo corso" della Corte di Cassazione*, cit.



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

- 27)** Nella circ. n. 3/E/2008, cit., par. 6, l’Agenzia afferma l’imposizione proporzionale nei casi di “costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi, successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo, trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo”.
- 28)** A parte la norma in materia di detraibilità nelle imposte sui redditi, applicabile già a partire dal periodo di imposta 2016. Si segnala che, sebbene l’art. 6 si riferisca alle “esenzioni” ed “agevolazioni”, il comma 9 relativo alla entrata in vigore consideri solo le “agevolazioni” di cui ai commi 1, 4, 6, 7, 9. Non pare tuttavia che questo mancato coordinamento tra i diversi commi possa avere qualche conseguenza sul piano interpretativo.
- 29)** T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge su “dopo di noi”, tra agevolazione e impatto sistematico*, in *Notariato*, 2016, 527.

*(Riproduzione riservata)*